

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE

SEZIONE IV

07/10/2013, N. 41374

(Udienza del 07/02/2013)

Evidente è la sussistenza del nesso di causalità fra la mancata predisposizione del POS e l'infortunio verificatosi

Con l'adozione del piano operativo di sicurezza, si sarebbe dovuto prevedere, fra le possibili evenienze, il rischio di caduta dall'alto nel corso dei lavori di impermeabilizzazione del tetto, con particolare riferimento alla tenuta dei lucernari e al pericolo di rottura e, conseguentemente, prevedere l'adozione delle misure antinfortunistiche volte ad impedire l'evento. La mancata redazione del POS ha impedito al datore di lavoro una presa di coscienza del relativo rischio e della necessità di approntare apposite opere provvisionali.

Tutti i pericoli connessi alla lavorazione devono essere previsti e valutati attraverso la predisposizione del POS e il cantiere deve essere già attrezzato di tutte le opere provvisionali occorrenti per evitare incidenti

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del Tribunale di Pavia in data 3.2.011 V.P. veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p. perché, in qualità di titolare dell'impresa edile con sede in Monza, per colpa consistita in imprudenza negligenza imperizia, nonché in violazione della normativa infortunistica

di seguito richiamata, omettendo di adottare per i lavori di impermeabilizzazione della copertura posta ad un'altezza di mt. 10-12 dal suolo di un capannone di proprietà della Immobiliare, opere provvisorie (tipo passerelle) che avrebbero permesso il passaggio dei lavoratori sui lucernai, ancoraggi per l'utilizzo di cinture di sicurezza, idonei a garantire e a mantenere condizioni sicure di lavoro e, in modo tale, non impedendo che **C.F.**, nel corso di un'ispezione sul tetto volta ad individuare i lavori da svolgere, cadesse dal suolo a causa dello sfondamento del lucernaio, cagionava allo stesso lesioni dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di oltre undici mesi; con le aggravanti di aver cagionato lesioni gravi e di aver commesso il fatto con violazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con violazione delle seguenti norme specifiche: art. 96, comma 1, del d.lgs. 81/2008, perché effettuando lavori in quota, non predisponendo le attrezzature idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, art. 90, comma 5, del d.lgs. 81/2008 perché dopo l'affidamento dei lavori all'impresa individuale **C.F.**, quindi in presenza di due imprese in un cantiere, non designava il coordinatore in fase di esecuzione. In San Giacomo (MI) il 4.12.08. Il **V.P.** veniva quindi condannato alla pena di mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dall'imputato avverso detta sentenza, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 7.10.011, in parziale riforma della sentenza, sostituiva la pena detentiva con la pena pecuniaria di euro 2.280 di multa e revocava la concessione la sospensione condizionale della pena confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso detta sentenza il **V.P.** proponeva, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione per i seguenti motivi:

1. inosservanza delle norme processuali con riferimento agli art. 521, 522 c.p.p, per mancata correlazione fra accusa e sentenza.

Secondo la difesa del ricorrente la sentenza impugnata ha individuato la causa dell'evento nell'omessa predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS), rilevando che "tale omissione ha determinato la sostanziale attenuazione dei livelli di percezione e considerazione del pericolo da parte del **C.F.**. Nella valutazione dei rischi si sarebbe poi anche individuato il peso supportabile della struttura e una siffatta specifica indicazione avrebbe certamente evitato la condotta di zelante verifica del lavoro da svolgere da cui è derivata la caduta e l'evento lesivo". Senonché il capo di imputazione non indica come condotta omissiva, causa dell'evento dannoso, la mancata predisposizione del POS bensì solo la mancata adozione di opere provvisorie o ancoraggi per l'utilizzo di cinture di sicurezza. Di conseguenza, ad avviso della difesa, è stato violato il principio della correlazione fra la contestazione e la sentenza. Da ciò discende la nullità della sentenza per violazione degli art. 521, e/o 522 c.p.p..

2. illogicità della sentenza per aver ritenuto quale causa esclusiva dell'evento la mancata predisposizione del POS. Così facendo non ha applicato correttamente la disciplina in ambito di causalità secondo cui il mancato adempimento di tale obbligo ha rilevanza causale solo in relazione a quei fatti che il piano operativo di sicurezza era preordinato ad evitare. Assume in

proposito il ricorrente che la finalità del POS è quella di imporre al datore di lavoro l'individuazione dei rischi al fine di predisporre i più idonei strumenti di protezione. Di conseguenza, sotto il profilo causale, dovrebbero ritenersi conseguenti alla mancata individuazione del POS quegli eventi derivanti da fattori di rischio non individuati e non previsti per una mancata o insufficiente analisi della situazione che invece una idonea predisposizione del POS avrebbe consentito. Nel caso in esame l'evento dannoso è stato determinato dallo sfondamento del lucernaio, pericolo palese, evidente e noto alle parti tanto che la parte offesa aveva chiesto all'imputato di provvedere all'apposizione di ganci per l'attacco delle cinture di sicurezza proprio per passare da un lucernaio all'altro in condizioni di sicurezza.

Se un evento si verifica in conseguenza di una situazione di rischio che il POS avrebbe dovuto individuare, si può ritenere che esso sia stato causato da un'omessa o incompleta predisposizione del Piano operativo di sicurezza; alla stessa conclusione non può pervenirsi quando l'evento lesivo sia conseguito a fattori estranei a quelli che detto piano era preordinato ad individuare.

Nel caso in esame l'evento dannoso è stato determinato dallo sfondamento del lucernaio, pericolo palese, evidente e noto alle parti tanto che la parte offesa aveva chiesto all'imputato di provvedere all'apposizione di ganci per l'attacco delle cinture di sicurezza proprio per passare da un lucernaio all'altro in condizioni di sicurezza; era una situazione di pericolo che non doveva essere preveduta ed inserita nel P.O.S..

Anche sul piano fattuale non pare che a causare la caduta sia stata la mancata predisposizione del P.O.S. nel senso della incompleta percezione del lavoratore del rischio connesso all'incarico affidatogli. Il **C.F.** era perfettamente consapevole dei rischi del lavoro che si accingeva ad iniziare non solo perché titolare di impresa specializzata nella impermeabilizzazione dei tetti, ma anche perché aveva ispezionato il cantiere insieme al **V.P.** e gli aveva chiesto, con ciò mostrando di conoscere il rischi dell'opera commissionatagli, di procurare dei ganci per attaccare le cinture di sicurezza di sua proprietà.

Quindi l'evento si sarebbe verificato ugualmente anche in presenza del POS e la sentenza non ha fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano il nesso causale nel reato omissivo improprio.

3. Carezza, illogicità della motivazione per la mancata disamina della questione, sollevata con i motivi di appello, relativa all'accadimento dell'incidente il giorno successivo al primo contatto fra il **V.P.** e il **C.F.**, quando non era stata ancora concordata la data di inizio dei lavori, subordinata all'installazione dei presidi antinfortunistici concordati dai due imprenditori nel corso del sopralluogo». In definitiva il **C.F.**, contattato dal **V.P.**, si era recato col predetto sul tetto per verificare il lavoro da eseguire e dare la sua disponibilità. In quell'occasione **C.F.** aveva chiesto a **V.P.** di predisporre gli agganci per le cinture di sicurezza che lui avrebbe portato dimodoché l'inizio dei lavori di impermeabilizzazione per i quali **C.F.** era stato incaricato, era subordinato all'adozione di tali misure antinfortunistiche. Si è trattato di libera autonoma decisione del **C.F.** quella di salire

sul tetto la mattina successiva al primo contatto avuto col datore di lavoro, senza avvertire nessuno, quando non era stata ancora stabilita la data di inizio dei lavori commissionatigli e, conseguentemente, non erano state installate le misure antinfortunistiche.

Ad avviso della difesa, il suo comportamento imprevedibile ed imprudente, si inserisce nel nesso di causalità fra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, interrompendolo ed assurgendo a come causa autonoma ed esclusiva dell'evento. Ciò esclude, ad avviso della difesa, la responsabilità del datore di lavoro.

4. Lamenta la difesa la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello nonostante la parte civile sia stata risarcita dalla compagnia di assicurazione dell'imputato, circostanza di cui è stato dato atto all'udienza di discussione di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo concernente l'inosservanza del principio di correlazione fra accusa e sentenza, per non essere stata contestata nell'imputazione, quale profilo di colpa specifica, la mancata predisposizione del POS da parte del datore di lavoro **C.F.**, comportamento omissivo ritenuto dai giudici di merito concausa dell'infortunio, rileva questa Corte che non sussiste nessuna violazione del suddetto principio. Invero, come questa Suprema Corte ha più volte affermato, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o immutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione, ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice.. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere. Sez. 4, Sentenza n. 31968 de/ 19/05/2009 Ud. (dep. 05/08/2009) Rv. 245313, sez. 4, Sentenza n. 2393 de/ 17/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232973. Sez. 4, Ordinanza n. 38818 del 04/05/2005 Ud. (dep. 21/10/2005) Rv. 232427.

Alla luce di tale principio, si deve dunque ritenere che il riferimento fatto dal primo giudice e recepito dai giudici di seconde cure alla mancata adozione del piano operativo di sicurezza da parte del **C.F.**, anche se non contestato nel capo di imputazione, non comporta alcuna immutazione del fatto sul quale l'imputato è chiamato a discolarsi e, dunque, non determina alcuna lesione del diritto di difesa. **Evidente è la sussistenza del nesso di causalità fra la mancata predisposizione del POS e l'infortunio verificatosi. Con l'adozione del piano operativo di sicurezza, si sarebbe dovuto prevedere, fra le possibili evenienze, il rischio di caduta dall'alto nel**

corso dei lavori di impermeabilizzazione del tetto, con particolare riferimento alla tenuta dei lucernari e al pericolo di rottura e, conseguentemente, prevedere l'adozione delle misure antinfortunistiche volte ad impedire l'evento. La mancata redazione del POS ha impedito al datore di lavoro una presa di coscienza del relativo rischio e della necessità di approntare apposite opere provvisionali.

La circostanza che il **C.F.** si sia recato sul tetto il giorno successivo al sopralluogo effettuato col **V.P.**, per ispezionare il posto prima di dare inizio ai lavori di impermeabilizzazione subappaltatigli, inizio subordinato, secondo gli accordi, alla predisposizione da parte del **V.P.** degli agganci per le cinture di sicurezza che **C.F.** avrebbe portato personalmente, non vale ad esimere da responsabilità il ricorrente in quanto nel momento in cui un cantiere viene aperto e diviene agibile, **tutti i pericoli connessi alla lavorazione devono essere previsti e valutati attraverso la predisposizione del POS e il cantiere deve essere già attrezzato di tutte le opere provvisionali occorrenti per evitare incidenti**, rimanendo privo di rilievo, sul piano causale, il fatto che l'operaio si sia recato di sua iniziativa per un ulteriore sopralluogo senza avvertire il committente, ben potendosi ritenere che un accesso a fini ispettivi e preparatori costituisca la fase prodromica dei lavori, non del tutto imprevedibile, anche se non preannunciata.

Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte la eventuale imprudenza del lavoratore non elide il nesso di causalità allorché l'incidente si verifichi a causa del lavoro svolto e per l'inadeguatezza delle misure di prevenzione. È evidente, infatti, che la prospettazione di una causa di esenzione da colpa collegata alla condotta imprudente del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa in re illicita, per non avere negligenzemente impedito l'evento lesivo. L'aspettativa che non si verificano condotte imprudenti da parte dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è nella possibilità di impedirlo. **Va peraltro ricordato che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. È stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.** (Sez. 4, n. 23729 del 19/04/2005 Ud. (dep. 24/06/2005) Rv. 231736 Sez. 4, n. 16890 de/ 14/03/2012 Ud. (dep. 04/05/2012) Rv. 252544, Sez. 4 n. 3455 del 03/11/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 230770.

Altrettanto infondato è l'ultimo motivo del ricorso.

Difatti ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., occorre che il risarcimento del danno avvenga prima dell'inizio giudizio, mentre, nel caso in esame è avvenuto nel corso del grado di appello.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 7 febbraio 2013.